



## CITTÀ DI VARAZZE

## CAPITOLATO PRESTAZIONALE E CONDIZIONI CONTRATTUALI

## APPALTO DI SERVIZI

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA SOSTA CON PARCHEGGI  
REGOLAMENTATI A TARIFFA

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| PARTE PRIMA – CAPITOLATO PRESTAZIONALE  | 3  |
| Capo 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO | 3  |
| Art. 1.                                 | 3  |
| Art. 2.                                 | 3  |
| Art. 3.                                 | 3  |
| Capo 2–CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO     | 4  |
| Art. 4.                                 | 4  |
| Art. 5.                                 | 4  |
| Art. 6.                                 | 5  |
| Art. 7.                                 | 6  |
| Art. 8.                                 | 6  |
| Art. 9.                                 | 8  |
| Art. 10.                                | 9  |
| Art. 11.                                | 10 |
| Capo 3 – IL PERSONALE                   | 12 |
| Art. 12.                                | 13 |
| 12.1.                                   | 13 |
| 12.2.                                   | 13 |
| 12.3.                                   | 14 |
| 12.4.                                   | 14 |
| Art. 13.                                | 14 |
| Art. 14.                                | 14 |
| Art. 15.                                | 14 |

|          |    |
|----------|----|
| Art. 16. | 14 |
| Art. 17. | 15 |
| Art. 18. | 15 |
| Art. 19. | 16 |
| Art. 20. | 16 |

## PARTE SECONDA – CONDIZIONI CONTRATTUALI

16

|          |                  |
|----------|------------------|
| Art. 21. | 18               |
| Art. 22. | 18               |
| Art. 23. | 18               |
| Art. 24. | 19               |
| Art. 25. | 20               |
| Art. 26. | 21               |
| Art. 27. | 22               |
| Art. 28. | Monitoraggio. 22 |
| Art. 29. | 25               |
| Art. 30. | 27               |
| Art. 31. | 29               |
| Art. 32. | 29               |
| Art. 33. | 30               |
| Art. 34. | 31               |
| Art. 35. | 31               |
| Art. 36. | 33               |
| Art. 37. | 34               |
| Art. 38. | 34               |
| Art. 39. | 34               |

**Art. 1. Oggetto e durata dell'appalto**

- i. L'Appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione di aree a parcheggio a pagamento su suolo pubblico, senza custodia dei veicoli, comprensivo della fornitura in uso e della manutenzione dei relativi dispositivi (parcometri) per la riscossione automatizzata delle tariffe, il controllo e la vigilanza sugli stessi, il supporto nell'esazione delle tariffe mediante i predetti dispositivi automatizzati, le attività correlate ai procedimenti sanzionatori afferenti le violazioni al Codice della Strada, accertate dagli "Ausiliari del traffico"
- ii. L'affidamento ha durata biennale, a decorrere dalla data che sarà stabilita nel verbale di avvio dei servizi, fatta salva l'ultrattività del contratto per la conclusione del piano di switching nel prosieguo previsto dal presente capitolato.
- iii. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni e le forniture ancillari ed accessorie necessarie per dare il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato prestazionale, ivi compresi i servizi di custodia e trasporto valori e di contazione.
- iv. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i potenziamenti e le soluzioni migliorative contenute nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e non espressamente rifiutate dalla Stazione appaltante.
- v. L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
- vi. Il servizio oggetto del presente appalto è servizio di pubblico interesse e come tale non potrà essere sospeso o abbandonato.
- vii. L'Amministrazione si riserva il diritto di impartire ordini operativi di servizio, in forma scritta, a mezzo dei quali stabilire termini perentori per l'esecuzione di attività manutentive od esecutive in genere preordinate al mantenimento o al raggiungimento degli obiettivi di servizio pubblico.

**Art. 2. Normativa di riferimento**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato si rimanda alle seguenti fonti:

- DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285";
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495;
- CODICE DEI CONTRATTI Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36
- Ulteriori norme, circolari, decreti esecutivi, modificativi o integrativi dei succitati atti o comunque di norme cogenti in relazione alle prestazioni dedotte in capitolato.

**Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto**

- i. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa.
- ii. Tutti gli oneri per la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario, i quali sono stati quantificati, salvo conguaglio, in € 3.000.
- iii. L'aggiudicatario è obbligato, a pena di decadenza dalla aggiudicazione, a stipulare il contratto secondo le tempistiche determinate dalla Stazione Appaltante, in adempimento dell'art.11, comma 4bis, Allegato II.4 del Codice dei Contratti, inerente all'efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento.

**Art. 4. Aree a pagamento e stalli. Tariffe e orari.**

- i. Le aree di sosta interessate dal servizio oggetto del presente Capitolato, localizzate nel Comune di Varazze, sono quelle indicate nel progetto di servizio.
- ii. Il Comune mantiene la completa disponibilità di tutte le aree di sosta a pagamento, riservandosi la facoltà, a suo insindacabile giudizio e previa adozione dei relativi atti:
  - di modificare nel corso dell'affidamento del servizio, le tariffe, i tempi di sosta, il numero degli stalli, le eventuali categorie di utenti aventi diritto all'esenzione dal pagamento;
  - ridurre, ampliare o variare le aree adibite a parcheggio per i seguenti motivi:
    - a) esigenze di carattere pubblico;
    - b) motivi legati alla trasformazione del territorio;
    - c) interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
    - d) adozione o mutazione di piani del traffico o similari;
    - e) svolgimento di manifestazioni di qualsiasi carattere autorizzate dall'Amministrazione o da qualsiasi altra Autorità competente;
    - f) motivi di ordine e sicurezza pubblica;
    - g) pulizia delle aree interessate dai parcheggi a pagamento;
    - h) esecuzione di lavori da parte di privati debitamente autorizzati dall'Amministrazione;
    - i) ogni altro tipo evento e/o intervento concordato o autorizzato dall'Amministrazione comunale.
- iii. Le tariffe da applicare per la sosta, approvate con Deliberazione della Giunta Comunale e vigenti alla data di avvio del servizio, saranno, in tale occasione, comunicate per le necessarie configurazioni dei dispositivi.
- iv. I giorni e gli orari in cui vige la sosta a pagamento sono i seguenti:
  - a. Periodo A1 (1° gennaio/14 maggio) dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì alla domenica
  - b. Periodo B (15 maggio/15 settembre) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dal lunedì alla domenica
  - c. Periodo A2 (16 settembre/31 dicembre) dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì alla domenica.
- v. I giorni e gli orari in cui vige la sosta a pagamento, gli orari e le tariffe orarie possono essere modificati dal Comune, che provvederà a trasmettere i nuovi atti deliberativi all'appaltatore.
- vi. L'aggiudicatario è in tali casi tenuto a provvedere tempestivamente alle opportune modifiche ai parcometri ed ai software per renderli allineati al nuovo sistema tariffario, ivi comprese tariffe agevolate o promozionali. Dovrà altresì essere prevista la possibilità di inibire temporaneamente i servizi di pagamento per i periodi comunicati dal Comune in relazione a specifiche evenienze. Tali modifiche sono effettuate dall'appaltatore senza oneri a carico dell'amministrazione.

**Art. 5. Caratteristiche dei parcometri**

- i. Il pagamento della sosta dovrà avvenire con l'utilizzo di n. 17 parcometri, che verranno forniti in uso dall'aggiudicatario per tutta la durata del contratto, e da questi installati -previo accordo sul posizionamento con il Comune- e regolarmente mantenuti.
- ii. I parcometri, oltre a consentire la gestione e la rendicontazione degli incassi secondo le modalità degli articoli che seguono, e fatte salve soluzioni equivalenti o migliorative rispetto al bisogno cui rispondono, dovranno possedere i seguenti requisiti, ovvero requisiti equivalenti o migliorativi:
  - essere nuovi, di ultima generazione e di prima installazione;
  - essere tutti dello stesso modello;
  - possedere l'omologazione/approvazione (riportata nelle dovute certificazioni) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed essere rispondenti a quanto previsto dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione, ed in generale dalla normativa in materia; nel

caso in cui durante il periodo contrattuale i parcometri forniti non rispondessero più ai nuovi dettami introdotti dal Ministero dovranno essere adeguati alle nuove direttive Ministeriali a cura e spese dell'aggiudicatario;

- essere conformi alla normativa EN 14450:2005 in materia di effrazione;
- possedere una robusta struttura anche a protezione agli agenti atmosferici;
- dovranno possedere un sistema diagnostico interno, per la rapida e facile individuazione dei guasti e /o manomissioni;
- garantire un sistema di preservazione dei dati in caso di guasto e/o mancanza temporanea di alimentazione;
- garantire piena interoperabilità con il software gestionale proposto dall'appaltatore nei termini di cui agli articoli che seguono;
- disporre di pannello o display con informazioni, anche multilingua, su tariffe, orari ed istruzioni per l'uso;
- accettare pagamenti con monete, carte di credito, bancomat, pagamento tramite applicazioni per smartphone, con incassi da effettuarsi direttamente sul conto corrente che sarà indicato dal Comune ed altre soluzioni migliorative proposte dall'aggiudicatario, come ad esempio pagamento contactless, registrazione targhe senza esposizione tagliando sul cruscotto, ecc.;
- essere dotati di apposita "sim" per trasmissione dati (4G o superiore) o sistema analogo, con oneri di connettività a carico dell'appaltatore;
- essere alimentati ad energia solare con pannelli fotovoltaici integrati alla struttura, con accumulatore ricaricato dal pannello solare e che consenta di garantire il regolare e continuo andamento anche in difetto di funzionamento del pannello solare;
- essere dotati di contenitore/cassaforte delle monete protetto da blindatura, con serrature ad elevata sicurezza;
- in caso di guasto dell'apparecchiatura, dovrà automaticamente comparire in modo evidente la scritta "FUORI SERVIZIO" sul display;
- essere dotati di stampante termica e utilizzare carta termica per biglietti a stampa rapida o modalità analoghe e/o migliorative.

**Art. 6. Messa in funzione, sostituzione e rimozione parcometri**

- i. Entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi decorrente dalla stipula del contratto o dal verbale di consegna anticipata del servizio, dovrà essere ultimata la posa e messa in funzione dei parcometri e delle relative apparecchiature, previa disinstallazione di quelli esistenti e loro trasporto presso un deposito indicato dal Comando di Polizia Locale, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune. terminate le operazioni di installazione e messa in funzione dei parcometri si provvederà a verificare, in contraddittorio, la conformità rispetto alle previsioni del presente Capitolato, in particolare la rispondenza quantitativa e qualitativa, la correttezza dell'installazione e la funzionalità in rete.
- ii. Prima dell'esecuzione della posa degli stessi, dovrà essere consegnata copia del Piano Operativo per garantire la sicurezza della posa medesima. Qualora per particolari motivi di interesse pubblico, si rendesse necessario lo spostamento dei parcometri installati o comunque la gestione divenisse difficoltosa (es: prolungati lavori), l'aggiudicatario dovrà procedere, con oneri a proprio carico, a rimuovere i parcometri interessati e provvedere alla loro ricollocazione, come da disposizioni del Comando di Polizia Locale o altro ufficio da questo delegato.
- iii. L'aggiudicatario dovrà sostituire, a proprie cure e spese, quei parcometri che nel corso della gestione dovessero essere asportati o messi fuori uso a causa di atti vandalici o diventassero inservibili o inutilizzabili per qualsiasi ragione.
- iv. Allo spirare del contratto è onere dell'aggiudicatario provvedere, su richiesta del Comune, alla rimozione dei propri parcometri, coordinandosi per le tempistiche con il Comune e con l'eventuale

nuovo affidatario del servizio, al fine di garantire la continuità del servizio medesimo ed evitare interruzioni, disservizi o vuoti operativi nel periodo di subentro.

**Art. 7. Manutenzione dei parcometri**

- i. Per tutta la durata dell'affidamento dovrà essere assicurata, da parte dell'aggiudicatario, la manutenzione ordinaria e straordinaria sui parcometri, al fine di garantire il corretto e costante funzionamento delle apparecchiature, senza interruzione di servizio.
- ii. In particolare, dovrà essere prevista:
  - a) la fornitura di materiale di consumo (sostituzione rotoli di carta chimica e/o quant'altro necessario al corretto funzionamento delle apparecchiature nonché lo smaltimento dei rifiuti prodotti secondo normativa vigente);
  - b) l'ordinaria manutenzione dei pezzi meccanici ed elettronici delle apparecchiature;
  - c) gli interventi di primo livello (inceppamento carta, moneta, eccessivo riempimento della cassa monete, sostituzione batteria, malfunzionamenti, errori o bug del software e dei sistemi di controllo elettronici) che dovranno essere effettuati da parte della ditta affidataria entro 6 ore dalla segnalazione telefonica o mediante e-mail.
  - d) la sostituzione di pezzi meccanici ed elettronici eventualmente danneggiati e/o guasti di qualsivoglia natura non rientranti negli interventi di primo livello, con un tempo di intervento massimo di 24 ore dalla notizia di malfunzionamento (segnalazione telefonica o mediante e-mail). In caso di guasto non immediatamente riparabile sul posto o in caso di danneggiamento a causa di atto vandalico che renda inservibile il parcometro, dovrà essere installato un nuovo apparecchio di riserva entro e non oltre due giorni;
  - e) l'esecuzione di regolari interventi di controllo sulle funzionalità del display, dei pulsanti di comando, sulla stampa dei biglietti;
  - f) gli aggiornamenti dei software di gestione e di connettività, modifiche e/o aggiornamenti per affidabilità del sistema e miglior funzionamento dello stesso;
  - g) la pulizia periodica delle apparecchiature.
- iii. Per ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria l'aggiudicatario del servizio stilerà un "rapporto d'intervento" con le verifiche e gli interventi effettuati, con le risultanze delle stesse e con le azioni correttive svolte, indicando altresì eventuali componenti sostituiti o riparati.
- iv. Il "rapporto d'intervento", indicante la data e l'ora dell'esecuzione dello stesso, sarà inviato al Comune tramite posta elettronica certificata entro 2 giorni dalla data di intervento.
- v. Rimane facoltà dell'aggiudicatario, previo accordo con il Comune, effettuare ampliamenti o evoluzioni tecnologiche ai sistemi di pagamento al fine di migliorare il servizio.
- vi. L'aggiudicatario dovrà comunicare al Comando di Polizia Locale il nominativo ed i recapiti del responsabile del servizio per le comunicazioni dei guasti e/o delle esigenze manutentive.

**Art. 8. Supporto nella gestione degli incassi e nella rendicontazione**

- i. Il soggetto aggiudicatario, con la supervisione della Polizia Locale, cura il prelevamento delle monete dai parcometri e predispone la relativa rendicontazione, da inviare mensilmente così come indicato nel presente articolo. Si precisa che l'impresa aggiudicataria sarà nominata agente contabile dell'Ente e che in conseguenza di ciò sarà tenuta agli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. 267/2000. Tale servizio prevede:
  - accesso alla cassaforte, con chiave specifica, indipendente dall'accesso ai meccanismi di pagamento; raccolta per il trasferimento valori da una cassaforte protetta ad una cassaforte di raccolta presente presso il Comando di Polizia Locale ovvero presso propria cassaforte di proprietà dell'appaltatore. Si precisa che il servizio di raccolta e trasporto sarà a cura e spese dell'aggiudicatario e dovrà garantire che lo stesso avvenga in sicurezza anche tramite ausilio di GPG.
  - emissione automatica del biglietto per ogni raccolta incassi, con registrazione nel software;

- il biglietto di controllo, stampato in occasione del prelievo di denaro, o su richiesta del Comune, dovrà contenere le seguenti informazioni:
  - a) incassi totali contanti e carte progressivi e non azzerabili;
  - b) numero di biglietti emesso, non azzerabile;
  - c) numero progressivo riscossione contanti con data ed ora;
  - d) importi totali contanti e tessera relativi alla riscossione in corso;
  - e) dati relativi al prelievo precedente (data e ora);
  - f) eventuali statistiche sulla base dell'offerta formulata.
- ii. L'aggiudicatario dovrà garantire:
  - n. 2 prelevamenti settimanali per parcometro dal 01 giugno al 15 settembre e comunque con cadenza tale da non bloccare i sistemi di esazione in monete;
  - n.1 prelevamento settimanale per parcometro dal 16 settembre al 31 maggio e comunque con cadenza tale da non bloccare i sistemi di esazione in monete.
- iii. Alla fase di prelievo segue:
  - il trasporto della moneta metallica presso la sala di contazione, ove avverrà il conteggio delle monete prelevate,
  - il riversamento dei valori, attività interconnessa con il servizio di tesoreria: il versamento dei valori sul conto corrente avviene per autorizzazione della tesoriera ad un determinato operatore terzo, nelle sale conta convenzionate dalla stessa banca che è attualmente la Bper Banca S.p.a.;
  - la rendicontazione, ovvero la comunicazione dell'operatore economico rivolta al Comune di riferimento degli esiti delle operazioni di contazione.
- iv. Il soggetto che materialmente si occuperà della custodia e del trasporto del contante (es. subappaltatore) dovrà essere in possesso della licenza di cui agli artt. 133 e 134 del TULPS, nel rispetto delle modalità operative previste dal DM 01 dicembre 2010, n. 269 e s.m.i.
- v. La responsabilità per eventuali ammanchi nelle fasi di raccolta, trasporto, deposito, conteggio è a carico del soggetto aggiudicatario.
- vi. La ditta affidataria rispetta le disposizioni applicabili in materia di autenticazione e selezione monete ai fini del ricircolo, ivi inclusi il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 aprile 2015 recante "Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e dell'idoneità alla circolazione delle monete metalliche in euro" (di seguito il "Decreto") e le disposizioni impartite dal Centro Nazionale di Analisi delle Monete (di seguito il "CNAC") istituito presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con particolare riguardo: all'utilizzo esclusivo di apparecchiature presenti nell'elenco consolidato delle apparecchiature per il trattamento delle monete di cui all'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1210/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione; alle procedure di controllo di dette Apparecchiature Conformi previste dal Decreto; alle attività di controllo e monitoraggio che possono essere condotte dalle Autorità competenti.
- vii. La ditta affidataria è obbligata a garantire, in applicazione del criterio di segregazione, a partire dal ritiro e fino alla fase di autenticazione delle monete, l'individuazione della titolarità delle monete ritirate, secondo quanto previsto dal Decreto.
- viii. La ditta affidataria si obbliga a ritirare dalla circolazione e ad inviare al CNAC, entro il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui sono state individuate, le monete che non sono state classificate come autentiche a seguito dei controlli effettuati dalla stessa ditta affidataria. La trasmissione delle monete sospette di falsità dovrà essere corredata dal verbale di ritiro, rilasciato dal sistema SIMEC "Sistema Monitoraggio Euro Carte", istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La ditta affidataria si obbliga inoltre a consegnare al CNAC, con cadenza trimestrale, le monete ritenute non adatte alla circolazione utilizzando il modello ("D") allegato al Decreto.

- ix. La ditta affidataria è obbligata ad avvisare tempestivamente il Comune circa ogni situazione anomala che dovesse verificarsi durante i servizi affidati e ciò in conformità delle modalità operative concordate ed applicate."
- x. L'appaltatore, svolgendo la gestione materiale degli incassi derivanti dal servizio di gestione della sosta verrà incaricato del ruolo di agente contabile per conto del Comune di Varazze, secondo quanto previsto dagli articoli artt. 93, co. 2, 233, co.1, del D. Lgs. 267/2000 e del punto 4.2 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e sarà soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti. In quanto agente contabile del Comune avrà altresì l'obbligo di presentare gli appositi conti della gestione dell'agente contabile della riscossione e del consegnatario dei beni entro i termini di legge (30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento), con le modalità e sui modelli previsti dal D.P.R. 194/96 e allegati al D.Lgs. 118/2011. In caso di omissione l'appaltatore è assoggettato al giudizio per resa di conto disciplinato dagli artt. 45 – 46 del R.D. n. 1214 del 1934 e dagli artt. 141 – 144 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
- xi. Gli incassi relativi a pagamenti effettuati con modalità diverse dalla moneta dovranno essere incassati direttamente sul conto corrente del Comune, previa configurazione del software con i dati e parametri di riferimento di concerto tra le parti.
- xii. L'aggiudicatario dovrà far pervenire la rendicontazione degli introiti, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento che dovrà almeno contemplare:
- a) la tipologia di introito (pagamento in moneta, a mezzo di sistemi di carte di credito/bancomat, ecc.);
  - b) la distinzione dell'introito per singolo parcometro;
  - c) copia delle distinte di versamento alla tesoreria comunale, coerenti con i ticket di riepilogo dei prelievi relativi ai rispettivi versamenti.
- xiii. Resta inteso che qualora non risultino versati tutti gli introiti entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento il Comune non procederà alla liquidazione delle fatture mensili per lo svolgimento del servizio, potendo agire in compensazione, potendo comunque agire altresì sulla garanzia definitiva, ferma restando l'applicazione delle penali all'uopo previste.
- Art. 9.** Supporto nel servizio di controllo sull'utilizzo dei parcometri e sulla regolarità della sosta
- i. Il Comune affida altresì alla Ditta il servizio di controllo aggiuntivo delle aree di sosta a pagamento.
  - ii. A tal fine la ditta s'impegna ad utilizzare durante il servizio giornaliero il personale addetto al controllo della sosta come a seguire indicato, ed in modo che sia garantito il quanto più ampio presidio durante l'orario di funzionamento dei parcometri:
    - a. dal 01 gennaio al 14 maggio (periodo A1) e dal 16 settembre al 31 dicembre (periodo A2): n. 2 operatori per 40 ore settimanali cadauno. (Orario 8.00-20.00 dal lunedì alla domenica)
    - b. dal 15 maggio al 15 settembre (periodo B): n. 4 operatori per 40 ore settimanali cadauno. (Orario 8.00-22.00 dal lunedì alla domenica)

Nella tabella seguente è riepilogato il monte ore suddiviso per i periodi sopra indicati.

| Periodo                         | Data inizio | Data fine  | Giorni | Settimane (giorni/7) | N. Operatori | Ore/sett. cadauno | Monte ore totale periodo |
|---------------------------------|-------------|------------|--------|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| Periodo A1<br>(1 gen - 14 mag)  | 01/01/2026  | 14/05/2026 | 134    | 19,14                | 2            | 40                | 1.531,43                 |
| Periodo B<br>(15 mag - 15 set)  | 15/05/2026  | 15/09/2026 | 124    | 17,71                | 4            | 40                | 2.834,29                 |
| Periodo A2<br>(16 set - 31 dic) | 16/09/2026  | 31/12/2026 | 107    | 15,29                | 2            | 40                | 1.222,86                 |
| <b>TOTALI</b>                   |             |            |        |                      |              |                   |                          |
| Periodo A totale (A1 + A2)      |             |            | 241    | 34,43                | 2            | 40                | 2.754,29                 |
| Periodo B totale                |             |            | 124    | 17,71                | 4            | 40                | 2.834,29                 |
| <b>MONTE ORE ANNUO TOTALE</b>   |             |            |        |                      |              |                   | <b>5.588,57</b>          |

- iii. In caso di assenze gli operatori dovranno essere immediatamente tempestivamente sostituiti, come nel prosieguo meglio chiarito, in modo che sia costantemente garantito il monte ore settimanale effettivo.
- iv. Al personale dipendente della ditta, che dovrà essere presente nei giorni e negli orari indicati dal Comando di Polizia Locale, saranno conferite, con decreto ad personam del Sindaco, le funzioni di ausiliario del traffico ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs 285/92, per l'accertamento delle violazioni in materia di sosta previste.

**Art. 10. Fornitura hardware e software**

- i. È posto a carico dell'Appaltatore l'onere della fornitura in uso, installazione, configurazione, messa in esercizio e manutenzione evolutiva/correttiva della piattaforma software gestionale, comprensiva delle relative componenti applicative, infrastrutturali e dei moduli di interoperabilità necessari all'integrazione con il firmware e/o software applicativo dei parcometri forniti, garantendo un tempestivo scambio dei dati.
- ii. In accordo con quanto disposto dal Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione, adottato da ACN con Decreto Direttoriale n. 21007/24 del 27 giugno 2024, la soluzione proposta dovrà possedere tutti i requisiti previsti da tale atto, sia per quanto riguarda i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità dei servizi cloud; sia per quanto riguarda le caratteristiche di qualità, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per le pubbliche amministrazioni.
- iii. Il software deve pertanto operare in modalità Cloud SaaS e, sin dal primo giorno di messa in esercizio dei parcometri, e per tutta la durata del contratto, dovrà essere qualificato presso il marketplace ACN (requisito di esecuzione), e di ciò l'appaltatore dovrà fornire prova prima dell'avvio del servizio.
- iv. Nel particolare l'aggiudicatario dovrà assicurare la rendicontazione ed il monitoraggio dei corrispettivi riscossi fornendo un sistema di monitoraggio che consenta al Comune una trasparente e completa visibilità delle attività di gestione della sosta. Il sistema dovrà essere realizzato in modo che non sia necessaria all'Amministrazione aggiudicatrice alcuna acquisizione di licenza software a pagamento. Tutte le banche dati utilizzate nel sistema dovranno essere esportabili in formato aperto.
- v. Il software deve consentire la dematerializzazione e la gestione digitale dei permessi residenti;
- vi. L'aggiudicatario dovrà garantire, senza alcun onere e spesa a carico del Comune, il corretto funzionamento del sistema proposto, assicurandone l'assistenza, la manutenzione, l'efficienza, la funzionalità e l'aggiornamento per tutta la durata della gestione.
- vii. Il sistema dovrà essere protetto da opportuni protocolli di sicurezza a protezione dell'integrità e non alterabilità dei dati, in particolare di quelli di natura economica.
- viii. Per tutta la durata del contratto, la Stazione appaltante dispone di accesso amministrativo al software, con privilegi sufficienti a consentire operazioni di verifica, estrazione e audit dei dati. L'Affidatario non può limitare, condizionare o subordinare tale accesso a condizioni diverse da quelle previste dal presente capitolato. Le credenziali di accesso amministrativo sono comunicate alla stazione appaltante almeno cinque (5) giorni prima rispetto alla messa in funzione dei parcometri e aggiornate tempestivamente ad ogni variazione.
- ix. Inoltre, è a carico dell'aggiudicatario la fornitura in uso del materiale e della strumentazione hardware agli ausiliari del traffico per il controllo e l'accertamento delle violazioni e la redazione dei "preavvisi di accertamento"; la modulistica che sarà utilizzata per il servizio di accertamento delle violazioni in materia di sosta sarà quella in uso dal Comune.
- x. Il controllo della sosta all'interno delle aree a pagamento dovrà quindi avvenire mediante sistemi informatici connessi alla rete internet (palmari, tablet, smartphone o simili), con costi di fornitura e connettività a carico dell'appaltatore, che dovranno interfacciarsi in tempo reale con il sistema in uso presso il Comune (ConNet C.d.S. Mobile). L'installazione delle piattaforme sui

dispositivi messi a disposizione dall'appaltatore sarà a cura e spese del Comando di Polizia Locale per il tramite dell'azienda a cui è affidata la gestione della piattaforma.

- xi. L'attività sanzionatoria successiva all'emissione del verbale da parte del personale dell'appaltatore è di competenza dell'amministrazione comunale, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato del personale incaricato.
- xii. Parimenti di competenza del Comune è la gestione del contenzioso derivante dall'accertamento delle violazioni in materia di sosta. In caso di ricorsi l'ausiliare accertatore dovrà produrre una ricostruzione fattuale puntuale al fine di consentire al Comune di produrre accurate memorie difensive.

**Art. 11. Specifiche sui dati al termine del rapporto contrattuale**

- i. Le presenti disposizioni sono intese a garantire che, in qualsiasi fase del rapporto contrattuale e, segnatamente, alla sua cessazione — per qualunque causa — o su semplice richiesta della Stazione appaltante, l'Affidatario cooperi pienamente ed in buona fede al trasferimento dei dati, dei digital asset e di ogni risorsa necessaria verso un diverso fornitore o verso un'infrastruttura on-premises della Stazione appaltante, senza frapporre ostacoli contrattuali, tecnici od organizzativi idonei a determinare situazioni di dipendenza tecnologica (lock-in). Le presenti disposizioni prevalgono su qualsiasi altra pattuizione contrattuale in caso di conflitto o incompatibilità.
- ii. I Dati raccolti, elaborati o generati nell'ambito del servizio sono e rimangono di esclusiva proprietà della Stazione appaltante. L'Affidatario non acquisisce alcun diritto reale, di proprietà intellettuale o di altra natura sui Dati, né può vantare diritti di ritenzione sugli stessi per qualunque ragione. L'Affidatario è in ogni caso tenuto, su richiesta della Stazione appaltante, a fornire una copia integrale dei Dati durante tutta la durata del contratto, senza costi aggiuntivi. È presunta iniqua, ai sensi dell'art. 13(5)(e) del Regolamento (UE) 2023/2854 (Data Act), qualsiasi clausola il cui effetto sia quello di impedire alla Stazione appaltante di ottenere copia dei propri dati durante il periodo contrattuale o entro un termine ragionevole dalla sua cessazione.
- iii. Prima dell'avvio operativo del servizio, le parti concordano un Piano di migrazione/switching e di uscita (di seguito: il "Piano"). Il Piano, che all'uopo sottoscritto integrerà il contratto, contiene almeno:
  - l'elenco esaustivo delle categorie di Dati e di digital asset trasferibili, comprensivo di tutti i dati esportabili;
  - l'elenco delle categorie di dati interni dell'Affidatario eventualmente esclusi dalla portabilità per fondato rischio di divulgazione di segreti commerciali, con relativa motivazione;
  - i metodi e i formati di esportazione e trasferimento, con riferimento agli standard aperti e alle specifiche di interoperabilità applicabili;
  - la stima dei tempi necessari per l'esportazione e il trasferimento dei dati;
  - la descrizione della sequenza delle operazioni di switching proposta dall'Affidatario;
  - le informazioni sui rischi noti per la continuità operativa e le misure di mitigazione previste;
- iv. Il Piano è aggiornato dalle Parti ogniquale volta necessario o su richiesta motivata del Comune. Su richiesta di quest'ultimo, l'Affidatario organizza o supporta l'esecuzione di un test di verifica del Piano, senza costi aggiuntivi; eventuali criticità emerse dal test sono risolte in buona fede entro un termine concordato.
- v. Prima della scadenza del contratto, e nei termini concordati nel Piano, è avviato il processo di switching.
- vi. Per l'intera durata del processo di switching e fino al suo completamento, l'Affidatario è tenuto a:
  - fornire assistenza tecnica qualificata al Comune e ai terzi da questa autorizzati, incluso il fornitore subentrante, senza costi aggiuntivi;
  - garantire la continuità operativa del servizio e il mantenimento del livello concordato di prestazioni;

- mantenere un elevato livello di sicurezza per l'intera durata del processo, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati durante il loro trasferimento, all'integrità, alla riservatezza e alla disponibilità degli stessi;
- vii. Qualora il processo di switching non si concluda con successo, le Parti si impegnano a cooperare in buona fede per individuare le cause e conseguire il completamento, abilitando il tempestivo trasferimento dei Dati e il mantenimento della continuità del servizio.
- viii. Al completamento del processo di switching, o comunque entro trenta (30) giorni naturali e consecutivi dalla data di cessazione del contratto per qualunque causa, l'Affidatario consegna alla Stazione appaltante una copia completa e integra di tutti i Dati, in formato aperto e machine-readable. I Dati devono essere:
  - strutturati in modo da poter essere elaborati automaticamente, senza necessità di interventi manuali;
  - completi e non alterati rispetto a quelli presenti nel Sistema al momento della cessazione;
  - privi di qualsiasi forma di protezione tecnica che ne impedisca o ostacoli l'utilizzo;
  - accompagnati dai metadati conformi agli standard nazionali o europei applicabili e dalle informazioni e credenziali necessarie per la corretta configurazione nel nuovo ambiente tecnologico.
- ix. I Dati sono consegnati in almeno uno dei seguenti formati aperti e interoperabili, concordato preventivamente con la Stazione appaltante: XML, JSON, CSV, ODS o altro formato conforme alle Linee guida AgID sui formati aperti per i dati della pubblica amministrazione.
- x. A decorrere dal completamento del processo di switching e per un periodo minimo di trenta (30) giorni successivi, i dati rimangono disponibili per il recupero da parte della Stazione appaltante.
- xi. Decorsi novanta (90) giorni dalla cessazione del contratto e previa verifica scritta dell'avvenuta e completa consegna dei Dati, l'Affidatario procede alla cancellazione sicura e definitiva di tutti i Dati relativi al contratto presenti nei propri sistemi, ivi compresi i backup e le copie di sicurezza, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle norme tecniche applicabili in materia di data erasure. L'avvenuta cancellazione è attestata mediante dichiarazione scritta trasmessa alla Stazione appaltante entro i successivi quindici (15) giorni. Fanno eccezione i soli dati che l'Affidatario sia obbligato a conservare per disposizione di legge dell'Unione europea o nazionale; in tal caso, l'Affidatario ne informa tempestivamente la Stazione appaltante indicando quali dati saranno trattenuti, per quanto tempo e su quale base giuridica.
- xii. Ai fini della piena applicabilità del presente articolo, l'appaltatore, per l'intera durata del contratto e durante il periodo di transizione, garantisce che:
  - il Sistema si basi su standard aperti e interoperabili, senza dipendenze da tecnologie proprietarie che rendano i dati inaccessibili, non esportabili o non trasferibili;
  - sia disponibile, senza costi aggiuntivi per la Stazione appaltante, un'interfaccia di esportazione documentata e accessibile — preferibilmente tramite API conformi a specifiche di interoperabilità aperta — per il trasferimento dei dati verso sistemi terzi;
  - nessun vincolo tecnico, contrattuale o proprietario impedisca o ostacoli la migrazione dei Dati verso un sistema o un fornitore diverso indicato dalla Stazione appaltante;
  - tutta la documentazione contrattuale rilevante — compresi i termini e le condizioni, le politiche di servizio, le specifiche tecniche e i contatti di riferimento — sia resa disponibile in modo accessibile, aggiornato e scaricabile, in un'unica sede digitale, in formato leggibile sia da umano che da macchina.
- xiii. In caso di inadempimento doloso o gravemente colposo degli obblighi di cui al presente articolo, l'Affidatario è tenuto al risarcimento integrale di tutti i danni subiti dal Comune, i quali includono, a mero titolo indicativo: i costi di recupero o ricostruzione dei dati; i costi di switching verso un diverso fornitore; le spese legali; i costi di fermo operativo; le sanzioni eventualmente irrogate per cause riconducibili all'inadempimento dell'Affidatario.

- xiv. **Le disposizioni di cui al presente articolo sono ultrattive rispetto alla scadenza o alla risoluzione del contratto per il tempo strettamente necessario al loro adempimento.**

**Art. 12.** Standard personale e profili professionali richiesti

- i. Il servizio dovrà essere reso con personale dell'appaltatore o da questi incaricato, nel rispetto del monte ore minimo previsto dal capitolato e dei parametri dell'offerta tecnica resa in gara dall'aggiudicatario, in ogni caso in modo da garantire affidabilità, tempestività e continuità al servizio affidato.

12.1. Il referente del servizio

- i. L'appaltatore dovrà nominare e comunicare tempestivamente al Comune un referente (o più referenti) del servizio, cui spetta il compito di coordinare l'attività del personale coinvolto nell'erogazione del servizio, e di interfacciarsi con il Comune per tutte le necessità operative del servizio sotto i profili tecnici, amministrativi e contabili.
- ii. Il referente dovrà essere in possesso di esperienza almeno biennale nel coordinamento di servizi analoghi.
- iii. il referente dovrà essere reperibile, anche telefonicamente, anche durante tutto l'orario di servizio degli addetti al controllo della sosta, e dovrà provvedere alla seguente reportistica minima: invio di report mensili e annuali certificati sui flussi di cassa, sugli interventi di manutenzione eseguiti e sui livelli di servizio raggiunti.

12.2. Gli ausiliari del traffico

- i. Il personale destinato allo svolgimento della mansione di Ausiliario del traffico deve possedere comprovati requisiti di onorabilità e condotta specchiata. A tal fine, costituisce condizione ostativa all'assegnazione o al mantenimento dell'incarico l'essere stati destinatari di sentenze di condanna penale irrevocabili, compresi i provvedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale.
- ii. Il personale non deve, altresì, avere procedimenti penali in corso che comportino la qualità di imputato o l'iscrizione formale nel registro delle notizie di reato per fattispecie incompatibili con l'esercizio delle funzioni assegnate.
- iii. L'Amministrazione si riserva di verificare d'ufficio il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ovvero tramite dichiarazione sostitutiva resa dagli interessati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
- iv. Il personale adibito all'esecuzione delle attività previste deve possedere e mantenere, per tutta la durata dell'incarico, la piena idoneità psico-fisica e professionale attinente alle mansioni assegnate, accertata, a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
- v. Costituisce requisito essenziale per l'espletamento del servizio il previo assolvimento degli obblighi formativi stabiliti dalla circolare del Ministero dell'Interno del 22/10/2020, prot. n. 300/A/7923/20/101/3/3.9. A tal fine l'operatore economico affidatario è tenuto ad impiegare esclusivamente personale che, già al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto, abbia completato con esito favorevole i percorsi di qualificazione prescritti dal citato atto di indirizzo ministeriale.
- vi. Resta a carico esclusivo dell'operatore economico la trasmissione al Comune di Varazze della documentazione attestante l'avvenuta formazione e il conseguimento dei relativi attestati di idoneità per ciascun operatore designato.
- vii. All'esito della verifica della regolarità documentale condotta dal RUP, il Sindaco, con proprio decreto, provvede alla formale designazione del personale idoneo e abilitato all'esercizio delle specifiche funzioni.

- viii. Gli incaricati del servizio di cui sopra dovranno essere riconoscibili nella loro funzione. Per il fine l'appaltatore dota il personale incaricato di una divisa/uniforme (una per l'estate ed una per l'inverno) uguale per tutti gli ausiliari, decorosa, di colore blu scuro rifrangente, munita di ben visibile dicitura "Ausiliario del Traffico" e di un cartellino plastificato contenente l'indicazione del nome e cognome, la qualifica, una fotografia formato tessera e firma del lavoratore stesso, ragione sociale del prestatore del servizio.
- ix. Gli ausiliari del traffico dovranno sempre comportarsi con correttezza, senso di responsabilità e tenere, in ogni caso, un atteggiamento consono all'incarico di pubblico servizio cui sono preposti.
- x. In ogni caso il personale dovrà essere cortese e rispettoso verso i trasgressori ai quali dovrà fornire ogni informazione richiesta che si riferisca alla sosta e circolazione nelle aree oggetto di controllo.
- xi. L'ausiliario del traffico, qualora coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine ad irregolarità della sosta o ad altri problemi legati alle competenze e all'immagine del Comune, dovrà rapportarsi nel più breve tempo possibile con il responsabile in turno della Polizia Locale.

12.3. Gli addetti alla manutenzione

- i. L'appaltatore dovrà garantire la presenza di addetti alla manutenzione con modalità che consentano nel complesso il rispetto dei tempi massimi di intervento prescritti dal presente capitolato, anche in relazione alla concreta declinazione proposta in sede di offerta tecnica.

12.4. Gli addetti alla gestione degli incassi

- i. L'appaltatore dovrà garantire la presenza di addetti alle attività di gestione degli incassi e delle attività conseguenti (es. custodia, trasporto ecc.) della moneta prelevata, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 138 del TULPS e della qualifica di guardia particolare giurata.

**Art. 13.** Obblighi comunicativi dell'appaltatore in relazione al personale impiegato

- i. L'appaltatore predispone e trasmette al Comune, prima dell'attivazione del servizio, l'elenco nominativo del personale che sarà impiegato in via diretta nel servizio riportante l'indicazione del livello della qualifica e delle ore settimanali, nonché il nominativo del referente (o dei referenti).

**Art. 14.** Variazioni e reintegri del personale

- i. Il personale impiegato in via diretta nel servizio deve rimanere in numero costante per tutta la durata contrattuale.
- ii. L'appaltatore si impegna pertanto ad una immediata sostituzione (e comunque, in caso di eventi improvvisi, tempestiva, nell'arco di non oltre un'ora) degli ausiliari assenti (malattia, maternità, ferie, o quant'altro contrattualmente previsto) con altri operatori aventi i medesimi requisiti in modo da garantire il regolare espletamento del servizio.

**Art. 15.** Indumenti di lavoro

- i. Gli ausiliari del traffico devono essere dotati della divisa descritta al precedente art. 12.2.
- ii. Le guardie particolari giurate devono indossare la divisa e disporre delle dotazioni e dei dispositivi di protezione previsti dal TULPS e dal relativo regolamento attuativo in relazione alla mansione esercitata.

**Art. 16.** Obblighi del personale e del datore di lavoro

- i. Il Personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualifica professionale, deve mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto, cortese, e disponibile alla collaborazione. Il Personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti del servizio, in piena osservanza del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del regolamento UE 2016/679.
- ii. Il personale è soggetto agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78 del D. Lgs. 81/2008.

- iii. Prima dell'assunzione del personale da adibire alla figura di ausiliario del traffico l'aggiudicatario è tenuto a verificare l'assenza di precedenti o pendenze penali.
- iv. Prima dell'incarico connesso alle attività di gestione degli incassi e correlate l'appaltatore dovrà verificare il possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

**Art. 17. Disposizioni generali sulla manodopera**

- i. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e, fermo quanto ivi previsto:
  - a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel progetto di servizio, ovvero il contratto da questa ritenuto equivalente;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- ii. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. Parimenti in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
- iii. In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore ed agli eventuali subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente nella struttura e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
- iv. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del Personale costituisce motivo di risoluzione del Contratto.

**Art. 18. Sicurezza dei lavoratori per le attività gestionali**

- i. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, nonché tutte le misure specifiche pertinenti in relazione alle caratteristiche dei servizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate.
- ii. L'appaltatore deve quindi, tra l'altro, provvedere secondo la disciplina prevista dal "Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale", artt. 69 e seguenti, a fornire al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali conformi alle specifiche tecniche previsti dalla normativa vigente.
- iii. Sono a carico dell'appaltatore i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 37 al D. Lgs 81/2008, nonché, ove prevista, la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del medesimo Decreto e di cui alla sezione V del D. Lgs 81/2008.

- iv. L'appaltatore deve fornire al Personale tutti i materiali occorrenti per l'espletamento dei servizi e per il contenimento dei rischi.
- v. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nel servizio una apposita tessera di riconoscimento, da esporsi in forma visibile corredata di fotografia, contenente la matricola del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro, e ogni altro dato richiesto dalla legge. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto/sub concessione. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
- vi. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
- vii. Ai sensi degli art. 17 e 29 del D. Lgs 81/2008 l'Appaltatore deve procedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, il quale dovrà essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione stessa.

**Art. 19. Sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali**

- i. Non sono stati ravvisati rischi interferenziali, non essendovi contatti rischiosi tra il personale dell'appaltatore e quello del committente
- ii. Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pertanto pari a zero.
- iii. Restano immutati gli obblighi di legge gravanti sull'appaltatore e sugli eventuali subappaltatori e subcontraenti per ridurre o eliminare al minimo i rischi propri d'impresa in relazione all'attività svolta.
- iv. È onere dell'appaltatore segnalare eventuali attività interferenti rilevate in costanza di rapporto, al fine di procedere congiuntamente all'adozione degli atti e delle misure volte alla loro riduzione, con oneri a carico del Comune.

**Art. 20. Clausole sociali**

- i. Non essendovi personale da riassorbire attualmente impiegato nel servizio, non trovano applicazione le norme del Codice volte a tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato.
- ii. L'affidatario, al fine di consentire nei futuri affidamenti il rispetto della clausola sociale, è tenuto a trasmettere al Comune, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale impiegato nell'appalto, almeno 3 (tre) mesi prima della sua scadenza naturale, o in ogni caso entro e non oltre sette giorni dalla richiesta del Comune.
- iii. L'appaltatore garantisce l'applicazione del CCNL indicato nel progetto di servizio, ovvero quello da essa ritenuto equivalente, e garantisce le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.
- iv. Tenuto conto il personale impiegato in via diretta nell'appalto è esiguo sotto il profilo numerico (max. 4 unità), e che comunque non rileva un appalto ad alta intensità di manodopera, non si applicano gli obblighi assunzionali di cui all'art. 1, c. 4, dell'allegato II.3 al Codice, siccome contrastanti con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. La figura dell'ausiliario, infatti, è peculiare, e soggetta a specifica formazione obbligatoria, il che rende preferibile lasciare la possibilità di impiegare personale già formato, con conseguente risparmio di spesa, anche ai fini di ottimizzare le sostituzioni e nel complesso la qualità e la continuità del servizio. Il tutto anche alla luce del fatto che il residuale personale è impiegato in via promiscua nella commessa in ragione del limitato numero di ore d'impiego (referente, manutentori, addetti scassetamento).
- v. Gli operatori economici non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo

11 aprile 2006, n. 198, e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La violazione di detto obbligo determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

- vi. I medesimi operatori di cui al precedente comma sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro il medesimo termine ivi previsto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte; tale dichiarazione dovrà essere resa anche dalle imprese che, pur avendo un numero di dipendenti pari a superiore a 15, non rientrano negli obblighi imposti dalla legge in quanto il numero dipendenti computabili nella quota ivi prevista risulta inferiore a 15, specificando per ciascun dipendente escluso dal computo, la tipologia di contratto e i criteri di computo utilizzati ai sensi dell'art. 4 della L. n. 68/1999; nel caso di aziende con almeno 15 dipendenti, costituenti base di computo ai sensi della sopracitata legge, in alternativa a quanto sopra, può essere prodotto il prospetto informativo sui disabili inviato al competente Ufficio del Lavoro.

**Art. 21. Norme regolatrici e definizioni**

- i. **L'esecuzione del contratto sarà regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:**
  - a) **dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;**
  - b) **dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;**
  - c) **dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e dai relativi allegati;**
  - d) **dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;**
  - e) **dall'ulteriore disciplina settoriale richiamata nel capitolato o riferibile ai servizi di gestione dei parcheggi e/o alla pubblica sicurezza.**
- ii. **Il contratto sarà concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti da tutti i documenti di gara, per come integrati dall'offerta dell'aggiudicatario. Ove nel presente documento si faccia riferimento al contratto, lo stesso deve intendersi integrato da tutte le prescrizioni del progetto di servizio ed in generale della documentazione di gara.**
- iii. **Il Comune provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del contratto.**

**Art. 22. Valore dell'Appalto – corrispettivi - quantitativi**

- i. **Il canone mensile, da fatturarsi con le modalità nel prosieguo indicate, è ricavato dalla divisione tra offerta economica presentata dall'aggiudicatario (valore complessivo) e mesi effettivi di servizio (24).**
- ii. **Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a zero.**
- iii. **Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.**
- iv. **I costi di aggiudicazione sono stati formulati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, ivi compresi eventuali rinnovi del CCNL di riferimento, fatta eccezione per la sola clausola di dei prezzi nel prosieguo descritta.**

**Art. 23. Revisione prezzi**

- i. **Allorquando si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva nel prosieguo indicate, sarà automaticamente accordata una revisione prezzi sulla base all'Indice BtoB PPS [522] Attività di supporto ai trasporti.**
- ii. **In particolare, la variazione di tale indice è calcolata come differenza tra il valore dell'indice, ai sensi dell'articolo 60 del Codice, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. Qualora la variazione percentuale dell'Indice di riferimento sia superiore al 5% i corrispettivi dovuti all'appaltatore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento, applicando una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'indice di riferimento rispetto alla soglia del 5%.**
- iii. **La stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice con cadenza non superiore a quella di aggiornamento dell'indice medesimo, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione automatica delle clausole di revisione prezzi. In caso di inerzia l'appaltatore è tenuto ad agire secondo buona fede, ed a comunicare tempestivamente al Comune il sussistere delle condizioni previste per l'adeguamento del prezzo.**

**Art. 24. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

- i. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
- ii. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento in vista della scadenza del contratto, sarà facoltà del Committente di prorogare il contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura. In caso di esercizio di detta opzione l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
- iii. Il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 120, commi 1 lett. a:  
- di incrementare (o di diminuire) sino a concorrenza del 20% del valore del contratto le prestazioni, computato sul valore contrattuale certo cumulato con quello dell'opzione di proroga, ai sensi dell'art. 120, commi 1 lett. a) e 9 del Codice. In tal caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto o indennità di sorta.
- iv. Il Committente si riserva altresì la facoltà:
  - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice.
  - b) nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, del Codice apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
  - c) apportare la modifica di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;
  - d) apportare modifiche al contratto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.
- v. Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e d), la Committente effettuerà le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.
- vi. Il Servizio si considera affidato in condizioni di equilibrio economico.
- vii. Gravano sull'Assuntore i seguenti rischi:
  - a) quelli legati all'aumento o alla diminuzione dei costi strumentali all'esecuzione del Servizio affidato;
  - b) quelli inerenti ad eventuali incidenti, sinistri, danni a terzi, sanzioni, imprevisti, ecc. occorsi in occasione del Servizio;
  - c) la gestione essenziale e consapevole di tutti gli ulteriori rischi operativi ed economici rilevabili dalla documentazione di gara e formalmente accettati in sede di presentazione dell'offerta.
  - d) rientra nell'alea normale del contratto l'adeguamento del costo del lavoro derivante dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di settore, intervenuti nel corso dell'esecuzione della prestazione.
    - d.1) qualora le variazioni del costo del personale derivanti dai rinnovi contrattuali di cui al comma 2 determinino un'alterazione dell'equilibrio economico del contratto eccedente la normale alea d'impresa, l'Amministrazione procede alla revisione dei prezzi e all'adeguamento del corrispettivo contrattuale nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, previa istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Progetto.
    - d.2) ai fini dell'attivazione della procedura di adeguamento di cui al punto e.2, l'operatore economico ha l'onere di formulare formale istanza all'Amministrazione, corredata da idonea documentazione contabile e dalle tabelle ministeriali aggiornate sul costo medio orario del lavoro.

- viii. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.
- ix. La presente clausola disciplina il procedimento di verifica e di conservazione dell'equilibrio del contratto nel corso della sua esecuzione. La finalità della clausola è quella di salvaguardare il contratto e le prestazioni oggetto del contratto da sopravvenienze che alterino in misura rilevante l'originario equilibrio contrattuale mettendo a rischio la sua corretta ed efficace esecuzione e con essa le finalità d'interesse pubblico che ne costituiscono presupposto. In applicazione della presente clausola la parte svantaggiata vede riconosciuto il diritto alla rinegoziazione che comporta tra le parti l'obbligo di avviare e di non sottrarsi a trattative secondo correttezza e buona fede, tenuto conto che non sussiste alcun diritto all'effettivo ripristino dell'equilibrio contrattuale. Un equilibrio contrattuale consistente in un nuovo accordo perequativo potrà realizzarsi solo se le parti raggiungano una condivisione di soluzioni idonee e coerenti con l'impianto negoziale nella sua strutturazione originaria. Nel caso che soggetto svantaggiato sia l'appaltatore, questi dovrà dimostrare l'inidoneità dei meccanismi di revisione di cui al precedente art. 23 a salvaguardare l'equilibrio contrattuale nonché l'effettiva rilevante incidenza della variazione suddetta, e dovrà presentare una prima proposta di riequilibrio, che sarà confermata, rigettata o riformulata dal RUP con provvedimento espresso a seguito di apposita istruttoria da effettuarsi in contraddittorio.
- x. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.

**Art. 25. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti- corrispettivi**

- i. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione al Committente della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
- ii. Dovranno essere emesse fatture mensili di egual importo, ottenuto mediante applicazione della formula di cui al precedente art.22 comma i).
- iii. Il Committente, ai sensi dell'art. 11, c. 6 del Codice, opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 (zero virgola cinque) % (per cento) che verrà liquidata solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Quanto alle modalità operative si rinvia alle risposte dell'Agenzia delle Entrate n. 52 del 28 febbraio 2025 e/o n. n. 954-11/2011 del 24 aprile 2013.
- iv. La fattura dovrà emettersi con le modalità previste dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
- v. Nell'emissione della fattura la Ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972 in relazione allo "Split Payment".
- vi. Ogni pagamento è subordinato:
  - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
  - b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - c) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, e in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte del committente, che il beneficiario non sia inadempiente

all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

- vii. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
- viii. Fatto salvo quanto sopra esposto, il committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento da parte del DEC delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

**Art. 26. Tracciabilità dei pagamenti**

- i. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, devono comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il committente sospende i pagamenti.
- ii. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
  - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
  - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui ai precedenti capoversi;
  - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
- iii. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
- iv. Ogni pagamento effettuato ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma ii), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo alla gara cui si riferisce il contratto.
- v. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
  - a) la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma ii), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

- b) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma ii), e/o di quelle previste nei capoversi successivi, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
- vi. I soggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- vii. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma ii); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
- viii. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alla Determinazione ANAC, n. 4 del 7 luglio 2011 Anac, come da ultimo modificata dalla Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, ed agli eventuali successivi aggiornamenti che interverranno in costanza di rapporto.

**Art. 27. DEC, RUP, e referente dell'Appaltatore**

- i. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) assolve tutti i compiti previsti dall'art. 15 del Codice.
- ii. Il Direttore dell'Esecuzione (DEC) dirige l'esecuzione del contratto mediante attività volte a garantire che l'esecuzione del Contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto. Per i compiti specifici del DEC si rimanda all'allegato II.14 del Codice.
- iii. Il Contraente indica il proprio referente del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all'esecuzione del Contratto.
- iv. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

**Art. 28. Monitoraggio. Verifiche di conformità e controlli**

- i. L'esecuzione è finalizzata ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- ii. La gestione del servizio dovrà essere orientata al graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza, anche ai sensi della Carta della qualità del servizio predisposta. A tal fine, l'appaltatore assume l'obbligo di redigere, aggiornare e pubblicare la Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e l'appaltatore dovrà coadiuvare il Comune nella sua redazione.
- iii. L'Affidatario, per quanto di competenza è tenuto ad osservare gli obiettivi corrispondenti agli indicatori di qualità nel prosieguo indicati, in conformità a quanto previsto dal Decreto direttoriale 31 agosto 2023 - Linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete, in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201/2022, per come integrati e migliorati in sede di offerta tecnica:

| Descrizione                 | Tipologia indicatore | Parcheggi |
|-----------------------------|----------------------|-----------|
| <i>Qualità contrattuale</i> |                      |           |

|                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)</b> | <b>qualitativo</b>                  | <b>SI</b>                                             |
| <b>Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio</b>                                                                                                                         | <b>quantitativo</b>                 | <b>SI, in caso di abbonamento</b>                     |
| <b>Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio</b>                                                                                                             | <b>quantitativo</b>                 | <b>SI, in caso di abbonamento</b>                     |
| <b>Tempo di attivazione del servizio</b>                                                                                                                                                    | <b>quantitativo</b>                 | <b>SI, in caso di abbonamento</b>                     |
| <b>Tempo di risposta motivata a reclami</b>                                                                                                                                                 | <b>quantitativo</b>                 | <b>SI</b>                                             |
| <b>Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati</b>                                                                                                         | <b>quantitativo</b>                 | <b>SI</b>                                             |
| <b>Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi</b>                                                                                                                           | <b>quantitativo</b>                 | <b>SI</b>                                             |
| <b>Cicli di pulizia programmata</b>                                                                                                                                                         | <b>quantitativo</b>                 | <b>SI</b>                                             |
| <b>Carta dei servizi</b>                                                                                                                                                                    | <b>qualitativo</b>                  | <b>SI</b>                                             |
| <b>Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni</b>                                                                                                                               | <b>qualitativo</b>                  | <b>SI</b>                                             |
| <i>Qualità tecnica</i>                                                                                                                                                                      |                                     |                                                       |
| <b>Mappatura delle attività relative al servizio</b>                                                                                                                                        | <b>qualitativo</b>                  | <b>SI</b>                                             |
| <b>Mappatura delle attrezzature e dei mezzi</b>                                                                                                                                             | <b>qualitativo</b>                  | <b>SI</b>                                             |
| <b>Predisposizione di un piano di controlli periodici</b>                                                                                                                                   | <b>qualitativo</b>                  | <b>SI</b>                                             |
| <b>Obblighi in materia di sicurezza del servizio</b>                                                                                                                                        | <b>qualitativo</b>                  | <b>SI</b>                                             |
| <b>Accessibilità utenti disabili</b>                                                                                                                                                        | <b>qualitativo</b>                  | <b>SI</b>                                             |
| <b>Altri indicatori</b>                                                                                                                                                                     | <b>qualitativo e/o quantitativo</b> | <b>a discrezione dell'ente da indicarsi nel bando</b> |
| <i>Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico</i>                                                                                                                                  |                                     |                                                       |
| <b>Agevolazioni tariffarie</b>                                                                                                                                                              | <b>quantitativo</b>                 | <b>SI</b>                                             |

|                                                              |                              |                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Accessi riservati                                            | quantitativo                 | SI                                             |
| Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico | qualitativo e/o quantitativo | a discrezione dell'ente da indicarsi nel bando |

- iv. L’Affidatario è tenuto a relazionare all’Ente, con cadenza almeno annuale, in ordine al raggiungimento o al mancato raggiungimento degli obiettivi ed alle misure poste in atto e/o programmate a tal fine.
- v. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, in assenza di giustificato motivo e di adeguati sforzi dell’Affidatario per l’ottenimento del risultato, dà diritto all’Ente di avvalersi della diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 cod. civ. e conseguentemente di risolvere il contratto per grave inadempimento.
- vi. L’Affidatario è obbligato a rendere disponibili all’Ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell’art. 50-quater del d. lgs. n. 82/2005, ed è altresì obbligato a mettere a disposizione dell’Ente affidante, a semplice richiesta, in ogni momento, i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento.
- vii. L’attività di verifica e controllo dell’Appaltatore è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:
  - a) la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto);
  - b) l’adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto degli standard previsti per ciascuna di esse;
  - c) l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
  - d) il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
  - e) il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
  - f) il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell’Appaltatore.
- viii. Tali verifiche sono condotte nel corso dell’intera durata del rapporto secondo la frequenza discrezionalmente decisa dal DEC in relazione alle diverse tipologie di verifica ed al complessivo andamento del servizio, e condensate in un apposito Programma dei controlli, documento che individua l’oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli, e che è trasmesso al Gestore con i tempi e le modalità con lo stesso concordate. L’Affidatario si impegna a fornire, con i tempi imposti, tutti i dati e le informazioni necessari, assicurando la massima collaborazione.
- ix. L’Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La stazione appaltante ha quindi diritto di accedere, in ogni momento, ai locali destinati all’espletamento del servizio, al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e a quanto altro previsto dai documenti di gara.
- x. Qualora si verificassero deficienze nell’adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’aggiudicatario, la S.A. ha facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio le conseguenti attività nel modo che ritiene più opportuno, e a spese dell’affidatario.
- xi. Delle operazioni di verifica di conformità (intermedie e conformità finale) verrà redatto apposito certificato di conformità o documento equivalente, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
- xii. Nel caso di esito positivo della verifica la data del documento attestante l’esito stesso verrà considerata quale “Data di Accettazione” relativamente alle attività verificate da parte del Committente.

- xiii. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Appaltatore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dal committente nel certificato di conformità intermedia/documento equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali.
- xiv. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, il Comune, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 35, nonché dell'art. 1456 c.c.
- xv. Il Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
- xvi. La verifica di conformità finale è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione e si concluderà entro sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.
- xvii. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, il committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che l'Appaltatore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 116 del Codice e dall'art. 37 dell'Allegato II.14 del Codice.

#### **Art. 29. Penali**

- i. L'Appaltatore riconosce e accetta il quadro di applicazione delle penali nel prosieguo indicate.
- ii. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali nel prosieguo definite, dovranno essere contestati per iscritto dalla Stazione appaltante all'Appaltatore il quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali nel prosieguo indicate.
- iii. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Stazione appaltante si riserva di richiedere il risarcimento del maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del contratto o nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
- iv. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere alla Stazione appaltante l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Stazione appaltante dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.
- v. Le penali saranno recuperate mediante l'emissione di nota di debito (fuori dal campo di applicazione I.V.A. ex art.15 del DPR n. 633 del 26/10/72 e ss.mm.ii.) da parte della Stazione Appaltante. L'importo della suddetta nota di debito sarà pagato dall'Appaltatore entro 30 giorni dalla data di emissione, con accredito sul conto corrente indicato dalla Stazione Appaltante, la quale potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato, o sarà recuperato in compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dalla Stazione Appaltante.
- vi. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

| Descrizione violazione o inadempienza                                                                                                                                 | Penale – Importo                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mancata messa in funzione dei parcometri e relative apparecchiature entro i termini di cui al precedente art.6                                                        | 1,5‰ del valore del contratto per ogni giorno di ritardo                                |
| Mancata riparazione dei parcometri danneggiati e/o guasti entro i termini di cui al precedente art.7                                                                  | 0,5‰ del valore del contratto per ogni giorno di ritardo                                |
| Mancata sostituzione dei parcometri danneggiati e/o guasti qualora non riparabili entro 24 ore entro i termini di cui al precedente art.7                             | 1‰ del valore del contratto per ogni giorno di ritardo                                  |
| Ingiustificata sospensione o abbandono del servizio (al giorno)                                                                                                       | 1,5‰ del valore del contratto per ogni giorno                                           |
| Mancato versamento delle somme derivanti dai pagamenti della sosta entro i termini                                                                                    | 1‰ del valore del contratto per ogni giorno                                             |
| Rilevato comportamento del personale ausiliario non improntato ai canoni di correttezza educazione e responsabilità verso l'utenza e i dipendenti comunali (art.12.2) | € 750,00 ad evento                                                                      |
| Mancata comunicazione del nominativo del referente del servizio o irreperibilità dello stesso che si protragga per oltre 4 ore (artt. 12.1, 13 e 30)                  | 0,5‰ del valore del contratto per ogni giorno di ritardo o per evento di irreperibilità |
| Mancata attivazione dei servizi/forniture aggiuntivi e/o migliorativi offerti in sede di gara (per ogni giorno di ritardo nell'attivazione)                           | € 1.000,00                                                                              |
| Mancato svolgimento del servizio di accertamento delle violazioni al Codice della Strada in materia di sosta dei veicoli                                              | 1‰ del valore del contratto per ogni giorno di ritardo o per evento di irreperibilità   |
| Mancato rispetto delle clausole sociali o del CCNL di riferimento                                                                                                     | € 500,00 per ogni giorno di irregolarità                                                |
| Ostracismo o inadempienza nella fase di elaborazione o implementazione del Piano di switching                                                                         | 1‰ del valore del contratto per ogni giorno di ritardo                                  |

| Descrizione violazione o inadempienza                                         | Penale – Importo                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ulteriori difformità dalle prescrizioni del capitolato o dell'offerta tecnica | Da € 500 ad € 10.000 a seconda della gravità |

- vii. Per valore del contratto ai fini dell'applicazione delle penali si intende il valore al netto delle opzioni.
- viii. Per le violazioni misurabili in ore il valore della penale giornaliera sarà rapportato all'effettiva durata dell'inadempimento, rapportando proporzionalmente il valore della penale giornaliera alle ore di inadempimento.
- ix. Il valore delle penali costituisce l'importo massimo esigibile, ed è facoltà del Comune rimodularne l'importo per inadempimenti di lieve entità.
- x. La stazione appaltante, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario, graderà l'entità della penalità da applicare, potendo giungere anche a non applicarla qualora venga accertato che l'inadempimento sia stato di lieve entità, non abbia comportato danni per l'Ente e non abbia causato alcun disservizio all'utenza.

**Art. 30. Personale – Norme generali - incompatibilità**

- i. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato prestazionale, con riferimento particolare al capo relativo al personale adibito al servizio.
- ii. L'appaltatore indica, tra le proprie risorse, un referente del servizio, che sarà il riferimento del Committente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto d'appalto e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi. L'appaltatore s'impegna a comunicare tempestivamente le assenze temporanee del suo referente, designando un sostituto. In caso di sostituzione definitiva del referente, che può avvenire esclusivamente per ragioni estranee alla volontà dell'Appaltatore (es. dimissioni, licenziamento) la nuova figura individuata dovrà avere profilo professionale analogo a quello della figura sostituita.
- iii. L'appaltatore si obbliga a consegnare i curriculum delle figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Committente ne faccia richiesta, entro 30 giorni dalla richiesta medesima.
- iv. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente a quanto espresso nel Capitolato. L'appaltatore è tenuto a formare e gestire il proprio personale nel rispetto di quanto richiesto dal Capitolato e di quanto indicato nell'Offerta Tecnica, se migliorativa. A tal fine, l'appaltatore si impegna a presentare alla Committente, a semplice richiesta, le attestazioni di avvenuta formazione degli addetti.
- v. L'Appaltatore dovrà impiegare un numero di addetti per un numero di ore settimanali non inferiori agli standard previsti dai documenti di gara e da quelli previsti in sede di offerta tecnica, e comunque idonei a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio.
- vi. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Prestazionale e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie eventualmente indicate nel Capitolato.

- vii. L'appaltatore riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del contratto.
- viii. L'appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro indicato nell'articolo che segue. L'appaltatore ed il personale impiegato ossequiano le vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
- ix. L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
- x. È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.
- xi. Il Responsabile del contratto dell'appaltatore, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente, e che sussista l'effettivo coordinamento delle maestranze ai fini del raggiungimento degli obiettivi contrattuali, secondo gli standard qualitativi previsti dalla documentazione di gara.
- xii. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
- xiii. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11 comma 6 del Codice nel caso in cui la Committente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 119 del medesimo Codice), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali.
- xiv. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
- xv. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 119 comma 11, del Codice, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la Committente

stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

- xvi. In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente nella struttura e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
- xvii. L'impresa ed il personale che verrà impiegato dall'Appaltatore per l'effettuazione dei servizi affidati sono obbligati, pena la risoluzione del contratto medesimo:
  - all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e di quello approvato dal Committente;
  - al rispetto delle ulteriori previsioni del contratto.
- xviii. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'Appaltatore, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del contratto, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del committente che hanno esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto del committente medesimo.

**Art. 31. Disciplina del subappalto**

- i. Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023, qui interamente richiamato, ed esclusivamente in relazione alle prestazioni che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta. In assenza di una siffatta preventiva indicazione il subappalto non potrà essere autorizzato.

**Art. 32. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

- i. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto e sua eventuale proroga tecnica, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del committente e di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze, errori o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, manlevando il Comune da qualunque azione possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.
- ii. Pertanto, l'Impresa è tenuta a contrarre, prima della stipula del contratto, apposite polizze assicurative R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) e R.C.O. (Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro a copertura di rivalse INAIL, ecc.) con massimali non inferiori ai seguenti:
  - 1. R.C.T.  
per danni € 1.000.000,00  
per sinistro € 5.000.000,00  
per persona € 2.000.000,00
  - 2. R.C.O.  
per persona lesa € 2.000.000,00  
per sinistro € 5.000.000,00
- iii. La polizza assicurativa prestata dalla Ditta appaltatrice copre anche i danni causati dalle imprese subfornitrici. Qualora la Ditta appaltatrice sia un'associazione temporanea tra imprese, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre anche i danni causati dalle imprese mandanti.

- iv. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze contratte e/o per eventuali franchigie, sicché è suo onere incrementare le coperture e/o i massimali suindicati al fine di minimizzare i rischi a suo carico, avuto particolare riguardo ai possibili guasti ai parcometri (incendio, atti vandalici ecc.).
- v. La ditta affidataria garantirà le predette coperture assicurative per l'intera durata dell'appalto, pena la risoluzione del contratto. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
- vi. Resta fermo che l'appaltatore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la perdurante validità della polizza assicurativa, che dovrà essere garantita lungo tutto l'orizzonte temporale del contratto.

**Art. 33. Garanzia definitiva**

- i. L'appaltatore dovrà presentare idonea garanzia definitiva a copertura delle obbligazioni che assumerà con la stipula del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, le penali, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
- ii. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto; iii) per ogni eventuale anticipazione che la stazione appaltante debba effettuare per rimediare l'inadempimento del Fornitore.
- iii. Il Committente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
- iv. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
- v. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, se del caso anche mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie, per tutta la durata del contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
- vi. La Committente può richiedere al Fornitore del servizio la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Committente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
- vii. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del Codice, previa deduzione di crediti della Committente verso l'appaltatore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. L'appaltatore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla

Committente il valore dello svincolo. La Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

- viii. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
- ix. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice.
- x. L'appaltatore si impegna a consegnare, alla scadenza della rata, ove prevista, e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al contratto.

**Art. 34. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

- i. È fatto divieto all'appaltatore, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 120, di cedere il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
- ii. L'appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, c. 12, e dall'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice, qui integralmente richiamati. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune, la quale ha facoltà di rifiutare la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
- iii. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
- iv. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore ai suddetti obblighi, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

**Art. 35. Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore**

- i. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla legge, la Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
  - a) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
  - b) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
  - c) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore del servizio ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo Decreto;
  - d) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
  - e) mancato avvio del servizio per cause non imputabili al Comune;
  - f) differenze tra i parcometri, i software o altre dotazioni implementate rispetto alle previsioni dell'offerta tecnica, o inidoneità rispetto ai parametri minimi previsti dal capitolato;
  - g) interruzione protratta ed ingiustificata del servizio salvo i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
  - h) mancata collaborazione nella redazione e nell'implementazione del piano di switching;
  - i) abbandono del servizio;

- j) applicazione nei confronti dell'impresa aggiudicataria o dei componenti la compagine sociale della stessa, o dei dirigenti dell'impresa, di una misura cautelare o intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., e 353-bis c.p., o per la frode in pubblici servizi o forniture;
  - k) inadempimento delle disposizioni del RUP o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione o mancato rispetto delle ingiunzioni o delle diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - l) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario, compreso quelli del subappaltatore;
  - m) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore netto contrattuale;
  - n) in caso di applicazione di 5 penali comminate in relazione alla medesima fattispecie, senza che l'appaltatore abbia adottato i correttivi richiesti dal Committente, tali da ritenere che la reiterazione sia consapevole e deliberata;
  - o) in caso di mancata copertura assicurativa o di carenza o assenza di reintegro della garanzia definitiva;
  - p) in caso di personale con inquadramenti inferiori rispetto a quelli previsti dal CCNL applicato, ovvero in caso di personale non in possesso delle qualifiche minime previste, ovvero ancora in caso di mancato rispetto del monte ore previsto in offerta per le diverse figure professionali;
  - q) in caso di mancata implementazione totale o parziale delle migliorie proposte in sede di offerta tecnica;
  - r) in caso di mancata applicazione delle clausole sociali nei termini previsti dalla documentazione di gara;
  - s) in caso di subappalto non autorizzato;
  - t) in caso comportamenti lesivi alla dignità delle persone o comunque tali da ingenerare un danno all'immagine del Comune;
  - u) nel caso di violazione delle disposizioni in materia di personale, sicurezza e privacy;
  - v) in tutti gli ulteriori altri casi espressamente previsti nel contratto e nella documentazione di gara.
- ii. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il contratto qualora nei confronti del Fornitore del servizio sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice,
- iii. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore del servizio ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. La Committente formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, e contestualmente assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'appaltatore deve presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la

risoluzione di diritto del contratto con atto scritto comunicato al Fornitore, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

- iv. Qualora l'appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
- v. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- vi. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del Codice.
- vii. In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire tempestivamente alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, l'appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 comma 1 del Codice.
- viii. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
- ix. Resta inteso che per far fronte agli inadempimenti dell'appaltatore l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
- x. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta o, ove previsto in documentazione di gara, alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.
- xi. Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice dei Contratti.

#### **Art. 36. Recesso**

- i. Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, il committente può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 medesimo.
- ii. Resta ferma l'ipotesi di recesso contemplata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.

**Art. 37. Obblighi di riservatezza**

- i. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dal committente o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
- ii. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.
- iii. L'Appaltatore impronta il trattamento dei dati dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), e dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

**Art. 38. Trattamento dei dati personali**

- i. Nei rapporti interni le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato, secondo quanto meglio indicato nel contratto.

**Art. 39. Risoluzione delle controversie con gli utenti**

- i. L'Affidatario è tenuto a mettere a disposizione degli utenti del Servizio affidato strumenti di reclamo volti a far valere eventuali irregolarità o inadempienze nell'esecuzione dello stesso Servizio.
- ii. Tali strumenti assicurano la completa tracciabilità di tutte le fasi, dalla ricezione del reclamo da parte dell'utente fino alla risoluzione dell'irregolarità o inadempienza segnalata. In particolare, il procedimento di reclamo deve prevedere le seguenti fasi:
  - pubblicizzazione delle modalità di gestione del reclamo;
  - ricezione del reclamo,
  - risposta scritta al reclamo,
  - definizione delle modalità di risoluzione del reclamo,
  - chiusura del reclamo, entro giorni 10 giorni salvi i casi di particolare complessità.
- iii. L'Affidatario è tenuto alla trasmissione all'Ente affidante di una relazione annuale, nella quale dovranno essere riportati i dati relativi al numero di reclami ricevuti, ai tempi di presa in carico degli stessi e alle soluzioni approntate per far fronte alle irregolarità e inadempienze segnalate. La relazione può essere omessa solo in caso di assenza di reclami, comunicando tale circostanza alla Stazione Appaltante.
- iv. La mancata previsione dei meccanismi di reclamo di cui al presente articolo ovvero il mancato invio della comunicazione entro il termine previsto costituiscono grave inadempimento del presente contratto, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.